



# **Regolamento**

## **Per**

### **la Disciplina dei Contratti Pubblici**

#### **di Lavori, Servizi, Forniture**

##### **e per**

### **l’Attribuzione di Incarichi**

#### **Professionali Esterni**

Il presente regolamento si propone di ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori , servizi, forniture nonché disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali esterni dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, necessari per il suo



funzionamento e per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali.

## Indice

<b>Titolo I - Disposizioni Generali .....</b>	<b>pg.5</b>
- Art. 1 – Ambito Normativo .....	pg. 5
- Art. 2 – Principi Generali .....	pg. 5
- Art. 3 – Finalità .....	pg. 6
- Art. 4 – Ambito Applicativo .....	pg. 6
- Art. 5 – Responsabile del Procedimento .....	pg. 7
- Art. 6 – Tutela dei Lavoratori .....	pg. 8
- Art. 7 – Importi Soglie Contratti Pubblici di Rilevanza Comunitaria .....	pg. 9
<b>Titolo II - Disposizioni Procedurali – Selezione Concorrenti .....</b>	<b>pg.11</b>
<b>Capo I – Attività Amministrativa Preliminare e volontà a Contrarre .....</b>	<b>pg. 11</b>
- Art. 8 – Attività Istruttoria, Preparatoria e Propositiva .....	pg. 11
- Art. 9 – Determinazione a Contrarre .....	pg. 12
<b>Capo II – Procedure Selez. Contraente, Atti di Gara e Pubblicità .....</b>	<b>pg. 13</b>
- Art. 10 – Procedure di Selezione dei Contraenti .....	pg. 13
- Art. 11 – Procedure Aperte .....	pg. 13
- Art. 12 – Procedure Ristrette .....	pg. 14
- Art. 13 – Procedure Negoziare .....	pg. 14
- Art. 14 – Pubblicità delle Procedure di Selezione Contraenti e Aggiudicazione .....	pg. 17
<b>Capo III – Gestione delle Procedure di Selezione del Contraente .....</b>	<b>pg. 18</b>
- Art. 15 – Termini Presentazione Domande Partecipazione Gare Offerte.....	pg. 18
- Art. 16 – Impostazione del Bando di Gara e degli atti Complementari .....	pg. 18
- Art. 17 – Criteri di Selezione della Migliore Offerta .....	pg. 19
- Art. 18 – Commissione Giudicatrice .....	pg. 20
<b>Capo IV – Soggetti Ammessi alle Procedure di Gara .....</b>	<b>pg. 21</b>
- Art. 19 – Soggetti Ammessi Procedure Gara – Prescrizioni Generali .....	pg. 21
- Art. 20 – Requisiti dei Partecipanti .....	pg. 22
- Art. 21 – Controlli sul Possesso dei Requisiti .....	pg. 22
- Art. 22 – Esclusione dalla Contrattazione – Documenti Informaz. Complem. ....	pg. 23
- Art. 23 – Garanzie .....	pg. 23
<b>Capo V – Verifiche dell’Anomalia dell’Offerta ed Aggiudicazione .....</b>	<b>pg. 24</b>
- Art. 24 – Rilevazione delle Offerte Anormalmente Basse .....	pg. 24



- Art. 25 – Verifica delle Offerte Anormalmente Basse .....	pg. 24
- Art. 26 – Aggiudicazione Provvisoria e Verbalizzazione operazioni Gara .....	pg. 25
- Art. 27 – Procedura di Aggiudicazione in Caso di Offerte Uguali .....	pg. 25
- Art. 28 – Procedura di Aggiudicazione in Caso di Offerta Unica .....	pg. 27
- Art. 29 – Aggiudicazione Definitiva .....	pg. 27

## **Capo VI – Proced. Selezione Contraenti Appalti Inf. Soglia Comunit. .... pg. 28**

- Art. 30 – Disposizioni Applicabili e Deroche .....	pg. 28
--	--------

## **Capo VII– Sistema in Economia ..... pg. 28**

- Art. 31 – Definizione .....	pg. 28
- Art. 32 – Scelta del Contraente Mediante Elenco di Fornitori .....	pg. 29
- Art. 33 – Criteri di Affidamento .....	pg. 29
- Art. 34 – Ricorso Sistema in Economia Appalti Pubblici Servizi Forniture .....	pg. 30
- Art. 35 – Limiti di Importo per Acquisizioni di Beni e Servizi .....	pg. 30
- Art. 36 – Ricorso al Sistema in Economia per Appalti Pubblici di Lavori .....	pg. 31
- Art. 37 – Limiti di Importo per Esecuzione di Lavori .....	pg. 31
- Art. 38 – Garanzie .....	pg. 32
- Art. 39 – Contratto .....	pg. 32

## **Capo VIII– Procedure di Selezione di Contraenti per Appalti di Servizi Esclusi in Tutto o in Parte dalla Normativa Vigente ..... pg. 32**

- Art. 40 – Principi Generali .....	pg. 32
- Art. 41 – Modalità di Affidamento .....	pg. 33

## **Capo IX– Accesso Agli atti e Divieti di Divulgazione ..... pg. 34**

- Art. 42 – Accesso agli atti .....	pg. 34
- Art. 43 – Divieti di Divulgazione .....	pg. 34

## **Titolo III - Disposiz. Relative Stipulaz. Esecuz. dei Contratti ..... pg.35**

### **Capo I – Disposizioni Generali ..... pg. 35**

- Art. 44 – Modalità di Contrattazione .....	pg. 35
- Art. 45 – Disciplina del Contenuto dei Contratti .....	pg. 36
- Art. 46 – Revisione Prezzi – Rinnovo e Proroghe Contrattuali .....	pg. 37

### **Capo II– La Stipula del Contratto ..... pg. 38**

- Art. 47 – Competenza alla Stipula .....	pg. 38
- Art. 48 – Adempimenti per la Stipula dei Contratti .....	pg. 38
- Art. 49 – Spese Contrattuali .....	pg. 38
- Art. 50 – Custodia dei Contratti .....	pg. 39
- Art. 51 – Registrazione del Contratto .....	pg. 39

### **Capo III– La Gestione del Contratto ..... pg. 40**

- Art. 52 – Responsabilità della Esecuzione del Contratto .....	pg. 40
- Art. 53 – Consegn a in Pendenza di Stipula .....	pg. 40
- Art. 54 – Contratti Aggiuntivi .....	pg. 41



- Art. 55 – Divieto di Cessione del Contratto Vicende Soggettive Esecutore ..... pg. 41
- Art. 56 – Collaudo Regolare Esecuzione ..... pg. 42

## **Titolo IV - Disposiz. Relat. Risoluzione Controversie ..... pg.43**

- Art. 57 – Ris. Contr. Mediaz. Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ..... pg. 43
- Art. 58 – Giurisdizione ..... pg. 43

## **Titolo V – Disposiz. Coordinam. Rinvio Trans. Finali ..... pg.44**

- Art. 59 – Disposizioni di Coordinamento ..... pg. 44
- Art. 60 – Norme di Rinvio ..... pg. 45

## **Titolo VI - Attribuzione di Incarichi Professionali Esterni ..... pg.46**

- Art. 61 – Finalità ed Ambito di Applicazione ..... pg. 46
- Art. 62 – Individuazione del Fabbisogno ..... pg. 46
- Art. 63 – Individuazione delle Professionalità ..... pg. 47
- Art. 64 – Procedura Comparativa ..... pg. 48
- Art. 65 – Esclusioni ..... pg. 49
- Art. 66 – Durata del Contratto e Determinazione del Compenso ..... pg. 49
- Art. 67 – Verifica dell’Esecuzione e del Buon Esito dell’Incarico ..... pg. 50
- Art. 68 – Pubblicità ed efficacia ..... pg. 50



# Titolo I

## Disposizioni Generali

### Art. 1

#### (Ambito Normativo)

Il presente regolamento è adottato ai sensi del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni o Codice dei contratti e dalle altre disposizioni di legge contenenti specifiche disposizioni normative in materia di pubblici appalti.

### Art. 2

#### (Principi Generali)

1. L’A.S.P. Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, secondo quanto previsto dell’art. 8 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 9 luglio 2008 ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Inoltre ai sensi dell’art. 10 del suddetto regolamento può dotarsi di propri regolamenti concernenti fra l’altro l’organizzazione interna e il funzionamento.
2. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa, applicabile all’amministrazione, relativamente alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “*Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in Attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.
3. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi, del d.lgs 12 aprile 2006 n.163, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza,



parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.

4. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. ***((Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti))***.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

## Art. 3

### (Finalità)

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Amministrazione, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal Codice dei Contratti, per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali.

## Art. 4

### (Ambito Applicativo)

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di affidamento delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nei successivi commi del presente articolo.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per i contratti esclusi in tutto o in parte dalla normativa vigente. L'affidamento di tali contratti avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza e proporzionalità e con le modalità procedurali previste dalla normativa vigente.

---

## Art. 5

### (Responsabile del Procedimento)

1. Per ogni procedimento di acquisizione di beni, servizi o lavori dovrà essere individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. L'unità organizzativa o il nominativo del responsabile del procedimento sono indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero nell'invito a presentare un offerta.
3. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti Pubblici d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dal sopracitato Codice:
  - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
  - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
  - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
  - e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
  - f) fornisce al Consiglio di Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
  - g) propone al Consiglio di Amministrazione la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  - h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile

- per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
  5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
  6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. ***(In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, il Consiglio di Amministrazione nomina il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.)***
  7. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
  8. Nel caso in cui l'organico dell'Azienda presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

## Art. 6

### (Tutela dei Lavoratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, al fine di garantire la tutela dei lavoratori, dovrà verificare che gli operatori economici, nella fase di scelta del



contraente, o il soggetto affidatario del contratto, nella fase di esecuzione di esecuzione contrattuale, assicurino:

- Il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- L'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
- Il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## Art. 7

### **(Importi Soglie Contratti Pubblici di Rilevanza Comunitaria)**

1. Ai fini della determinazione del valore delle soglie per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria stipulati dall'Azienda pubblica dei Servizi alla Persona Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, si assume come riferimento quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento le soglie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) fanno riferimento a quanto pubblicato nel regolamento (CE) n. 1336/2013 dalla Commissione del 13/12/2013 che modifica, riguardo alla soglia di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18/CE (*appalti pubblici di lavori, servizi e forniture*);
3. dal 01/01/2014 i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria saranno i seguenti:
  - 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
  - 5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA valutato dall'Amministrazione. Ai fini del calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato per l'intero periodo contrattuale previsto.
5. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
6. Il valore delle forniture o dei servizi, non necessariamente funzionali all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori, non può essere aggiunto all'appalto dei lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento.



7. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di lavori, opere, servizi e forniture:
  - a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisti di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
  - b) Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
8. L'Amministrazione è tenuta a valutare che il valore stimato degli appalti pubblici, di cui al precedente comma, sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza che deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
9. L'Amministrazione è tenuta ad indicare, nei documenti di gara, l'esatto ammontare dei costi relativi alla sicurezza, come valutati in funzione del precedente comma 8, e non soggetti a variazioni, ovvero non soggetti a ribassi, da parte dei concorrenti alla procedura di gara.
10. Per la valutazione degli oneri di sicurezza, di cui al precedente comma 9, verrà predisposto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs n.81/2008 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) al fine di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi e valutarne i relativi oneri, a carico dell'Amministrazione che contribuiranno alla determinazione del valore complessivo dell'appalto, ma che non saranno assoggettati a ribassi d'asta.



---

## **Titolo II**

# **Disposizioni Procedurali - selezione concorrenti**

### **Capo I**

## **Attività amministrativa preliminare e volontà a contrarre**

### **Art. 8**

#### **(Attività Istruttoria, Preparatoria e Propositiva)**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di Amministrazione, piano triennale e piani operativi annuali, o degli atti di programmazione previsti dalle norme vigenti.
2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene, di norma, al Direttore Generale, cui fa capo la responsabilità della corretta gestione dell'atto di spesa secondo il sistema vigente di deleghe di spesa di cui al regolamento per la contabilità.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai soggetti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. Il settore di competenza, o in sua assenza il Direttore Generale, procede a tutte le fasi procedurali di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario con cui stipulare il contratto.

---

## Art. 9

### (Determinazione a Contrarre)

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente sistema di deleghe di cui al regolamento di contabilità, delibera o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, secondo le modalità di cui al presente regolamento. Gli estremi dell'atto della volontà a contrarre devono essere riportati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. La selezione del contraente, cui affidare il contratto, avviene mediante una delle procedure previste nel presente regolamento, o se del caso nel “Codice dei Contratti”, per l'individuazione dei soggetti offerenti e del soggetto con cui stipulare il contratto di appalto.
3. Nell'atto amministrativo di cui al precedente comma 1 devono essere specificati e congruamente motivati:
  - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e l'importo stimato;
  - c) Le motivazioni della procedura di scelta del contraente, con particolare riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ed i criteri di scelta del contraente;
  - d) Il responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.
4. La determinazione a contrarre deve approvare tutti i necessari documenti disciplinanti le disposizioni della procedura di selezione del contraente (disciplinare di gara, schema di valutazione dell'offerta) nonché i capitolati di gara (amministrativo e tecnico) che costituiscono, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, documenti fondamentali su cui si basa l'intera procedura di gara e da cui promana il contenuto del successivo contratto.
5. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche, in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'appalto rientri nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, il Consiglio di Amministrazione redige il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e lo mette a disposizione dei partecipanti la procedura di gara, ai fini della formulazione dell'offerta.



---

## Capo II

### Procedure di selezione del Contraente Atti di Gara e Pubblicità

#### Art. 10

##### (Procedure di Selezione dei Contraenti)

1. Ferme restando le modalità di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione individua l'operatore economico cui affidare il contratto attivando, in via preferenziale, le seguenti procedure:
  - procedure aperte.
  - procedure ristrette.
2. È ammesso il ricorso alle altre procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, ivi compresa la procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara, nei soli casi ed alle condizioni specificamente previste dalla normativa vigente e nel presente Regolamento.
3. È ammessa, quale forma di procedura negoziata del sistema in economia, la procedura di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, secondo quanto disposto al successivo Capo VII.

#### Art. 11

##### (Procedure Aperte)

1. La procedura aperta è un procedimento di gara a cui possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel Bando di gara e nei documenti ad esso allegati. Il Bando di gara costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate e rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni, riportate anche nei documenti di gara ad esso allegati, costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
2. L'Amministrazione si avvale, di norma, della procedura aperta per tutti gli appalti pari o superiori alle soglie comunitarie e, in via preferenziale, per tutti gli appalti il cui valore stimato risulta superiore alle soglie per l'attuazione del sistema in economia di cui al successivo capo VII.

## **Art. 12**

### **(Procedure Ristrette)**

1. La procedura ristretta è un procedimento di gara a cui possono partecipare soltanto le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione a presentare offerte.
2. L'Amministrazione si avvale, di norma, della procedura ristretta quando, in relazione all'oggetto dell'appalto, si renda opportuno procedere ad una preliminare selezione dei concorrenti sulla base delle specifiche disposizioni contenute nei documenti di gara, per tutti gli appalti pari o superiori alle soglie comunitarie e, in via preferenziale, per tutti gli appalti il cui valore stimato risulta superiore alle soglie per l'attuazione del sistema in economia di cui al successivo capo VII.

## **Art. 13**

### **(Procedure Negoziato)**

1. La procedura negoziata è una procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale il Consiglio di Amministrazione, solo ed esclusivamente nelle ipotesi indicate nel seguito del presente articolo, consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata, in una delle forme di seguito indicate, deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrarre di cui al precedente articolo 9, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto nel caso di impresa unica offerente, fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere a verificare la congruità della migliore offerta, anche nel caso di più offerte presentate nel corso della procedura.
3. L'Amministrazione può aggiudicare i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mediante la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (o di un dialogo competitivo), tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti formali di partecipazione richiesti ai concorrenti o in relazione alle offerte, tecniche o economiche, presentate dai medesimi concorrenti. Nella procedura negoziata in questione non possono

- essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'Amministrazione potrà omettere la pubblicazione del bando di gara nel caso in cui decida di procedere ad invitare alla procedura negoziata solo quei concorrenti che, nella procedura aperta o ristretta indetta in precedenza, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali richiesti per la partecipazione alla precedente procedura. Nel caso di contratti pubblici di lavori, tali disposizioni si applicano solo ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) nel caso di appalti pubblici di lavori: per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
4. L'Amministrazione può aggiudicare i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. In caso di ricorso a tale procedura dovrà essere predisposta una apposita relazione, da inviare alla Commissione Europea su sua espressa richiesta, che evidenzi le ragioni della mancata aggiudicazione della procedura di gara aperta o ristretta e le motivazioni in merito all'opportunità scelta dall'Amministrazione di procedere all'utilizzo della procedura negoziata. Nel caso di contratti pubblici di lavori, tali disposizioni si applicano solo ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza - risultante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione - non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
5. Nei contratti pubblici di forniture la procedura di cui al comma 4 è, inoltre, consentita nei seguenti casi:
- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di



- fornitore imponga all'Amministrazione l'acquisto di materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
  - d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
6. Nei contratti pubblici relativi a servizi la procedura di cui al comma 4 è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
7. Nei contratti pubblici di lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura di cui al precedente comma è, inoltre, consentita nei seguenti casi:
- a) per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale divenuti, a seguito di una circostanza imprevista, necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o i servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
  - b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato, come previsto al precedente art. 7, per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui al medesimo articolo.





8. Nell'ipotesi di procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, l'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto della normativa vigente. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno tre operatori economici, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.

## Art. 14

### **(Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e dell'aggiudicazione)**

1. Per appalti di valore sia superiore sia inferiore alle soglie comunitarie, l'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti e la conseguente definitiva aggiudicazione secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente.
2. L'Amministrazione, per il perseguimento del principio di trasparenza ed in aggiunta alle forme di pubblicità previste dal precedente comma 1, adotta di norma ulteriori strumenti di informazione o modalità di informazione per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione, ivi comprese, ove possibile, le procedure per i contratti esclusi di cui al precedente art. 4.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione ha istituito – sul proprio sito informatico all'indirizzo [www.istciechisardegna.it](http://www.istciechisardegna.it) – il “*profilo di committente*” su cui verranno pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal “Codice dei Contratti” e dal presente regolamento.

## Capo III

### **Gestione delle Procedure di Selezione del Contraente**



## **Art. 15**

### **(Termini per la Presentazione di Domande di Partecipazione alle Gare o delle Offerte)**

Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte nonché dei termini minimi stabiliti dalla normativa vigente.

## **Art. 16**

### **(Impostazione del Bando di Gara e degli Atti Complementari)**

1. In caso di aggiudicazione di un contratto pubblico di lavori o servizi o forniture mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, l'Amministrazione deve rendere nota tale intenzione con un apposito bando di gara.
2. L'Amministrazione, per appalti sia sopra che sotto la soglia comunitaria, imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nella vigente normativa comunitaria o nazionale.
3. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare denominato disciplinare di gara e, per quanto concerne le modalità di aggiudicazione della procedura, nel documento complementare denominato schema di valutazione dell'offerta da prevedersi nel caso di aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il capitolato amministrativo disciplina, in dettaglio, il rapporto contrattuale che si instaurerà con il soggetto aggiudicatario.
5. Il capitolato tecnico illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dalla normativa vigente.
6. Il bando di gara, unitamente a tutti i documenti di gara che disciplinano le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di svolgimento dell'appalto e il rapporto contrattuale, è di norma approvato, secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità dell'Amministrazione, con deliberazione dell'Amministrazione ovvero determinazione del Direttore di cui al precedente articolo 8.

## **Art. 17**

### **(Criteri di Selezione della Migliore Offerta)**

1. L'Amministrazione procederà ad aggiudicare i contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dalla normativa vigente. L'Amministrazione renderà noto il criterio di aggiudicazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'Amministrazione, di norma, adotta il criterio dell'offerta al prezzo più basso nel caso in cui sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo.
3. Nei casi in cui sia opportuno procedere ad aggiudicare l'appalto sulla base del rapporto qualità prezzo dell'offerta, l'Amministrazione adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La valutazione tra la componente qualitativa e la componente economica dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio, proporzionalità e ragionevolezza, in relazione all'oggetto dell'appalto.
5. I parametri relativi alla componente qualitativa dell'offerta da esplicitare nei documenti di gara, sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono esplicitati in dettaglio con la relativa congrua ponderazione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.
6. L'Amministrazione può, in funzione della peculiare natura e oggetto dell'appalto, individuare nel bando di gara, o nel disciplinare, una clausola di riferimento, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione della componente qualitativa, anche per singoli parametri, non raggiungano un giudizio di adeguatezza, o un determinato punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile, non sono ammesse al proseguo delle fasi procedurali della gara, in quanto non coerenti con i livelli funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione stessa.
7. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. L'Amministrazione esplicherà, in dettaglio, nei documenti di gara le modalità di formulazione dei giudizi e di attribuzione del relativo punteggio, con riferimento alla valutazione della componente qualitativa dell'offerta, e le modalità di valutazione e attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla componente economica dell'offerta. Le modalità dovranno essere opportunamente predisposte e dettagliate in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto secondo i principi di cui al precedente art. 2. La Commissione giudicatrice della gara è tenuta ad attenersi alle modalità indicate nei documenti di gara ai fini delle proprie valutazioni.

## **Art. 18**

### **(Commissione Giudicatrice)**



1. Qualora si utilizzi, per la valutazione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata, dal medesimo soggetto che ha disposto l’avvio della procedura di gara, ovvero dal Direttore Generale dell’A.S.P. Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, una commissione giudicatrice ai sensi della normativa vigente.
2. La commissione giudicatrice deve essere sempre nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
3. La commissione giudicatrice opera come organo dell’Amministrazione deputato alle operazioni di gara, apertura dei plichi, verifica del possesso dei requisiti, formulazione del giudizio tecnico-qualitativo ed economico delle offerte, finalizzate alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara, il tutto in conformità con quanto stabilito nei documenti di gara.
4. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed al successivo art. 24 (rilevazione delle offerte anormalmente basse) del presente Regolamento, la commissione giudicatrice opera anche come commissione di verifica del carattere anormalmente basso delle offerte.
5. Esaurite le fasi procedurali di verifica delle offerte anormalmente basse, previste dalla normativa vigente, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito in base alla quale definisce l’aggiudicazione provvisoria.
6. Tutte le fasi procedurali dei lavori della commissione giudicatrice avverranno in seduta pubblica, con la sola esclusione delle valutazioni tecnico-qualitative riferite alla documentazione tecnica predisposta dalle società. In seduta pubblica si dovranno, altresì, rendere edotti tutti i partecipanti dell’esito delle verifiche dell’anomalia dell’offerta, di cui ai precedenti commi 4 e 5, e della conseguente graduatoria di aggiudicazione provvisoria.
7. Ogni verbale di gara verrà inviato al servizio proponente, per l’espletamento di tutte le conseguenti azioni in materia di informazione e comunicazione agli operatori economici.
8. Qualora l’Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso può costituire una commissione giudicatrice con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l’esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.
9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, dovrà essere rinominata una Commissione secondo le regole previste nei precedenti commi.



## Capo IV

### Soggetti Ammessi alle Procedure di Gara

#### Art. 19

##### **(Soggetti Ammessi alle Procedure di Gara e Prescrizioni Generali)**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di gara, aperte, ristrette e negoziate indette dall'Amministrazione, tutti i soggetti come individuati dalla normativa vigente nonché forme di raggruppamento o consorzi di operatori economici, anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara.
2. La partecipazione di soggetti in forma associata o consorziata, di qualunque natura, avverrà secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente espressamente riportati nei documenti di gara.
3. Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, in relazione ad una specifica procedura di gara può soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, secondo le regole esplicitate nei documenti di gara.

#### Art. 20

##### **(Requisiti dei Partecipanti)**

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nei documenti di gara.



2. Tutti i concorrenti dovranno dimostrare, nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni legislative, il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché, secondo le espresse disposizioni contenute nei documenti di gara, il possesso dei requisiti riferiti alla capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.
3. L'Amministrazione potrà prevedere ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, di ammissibilità alle procedure di affidamento in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.
4. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta e dello svolgimento della gara.
5. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge. A tal fine l'Amministrazione, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione.

## **Art. 21**

### **(Controlli sul Possesso dei Requisiti)**

1. L'Amministrazione procede, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo termini e modalità di cui alla normativa vigente.
2. Oltre alla verifica a campione di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione procederà alle verifiche di controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti delle imprese poste al primo e secondo posto della graduatoria provvisoria, se non già verificate nel corso della procedura di gara.
3. Salvo i casi previsti nei precedenti commi, è comunque facoltà dell'Amministrazione mettere in atto, in qualunque momento, procedure di verifica nei confronti delle imprese concorrenti e, nel caso dell'impresa affidataria del contratto, anche nel corso dell'esecuzione contrattuale.

## **Art. 22**

### **(Esclusione dalla Contrattazione Documenti ed Informazioni Complementari)**



1. In ogni procedura di gara, le eventuali cause di esclusione del concorrente dalla procedura devono essere espressamente indicate nei documenti di gara.
2. Nel corso della procedura di gara, qualora non si tratti di prescrizioni univocamente previste a pena di esclusione, l'Amministrazione, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara e se ritenuto necessario, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ma non mancanti, ai sensi della vigente normativa.

## **Art. 23**

### **(Garanzie)**

1. Di norma, a garanzia dell'offerta ovvero dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonee cauzioni a favore dell'Amministrazione.
2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni di proprietà dell'Amministrazione.
3. Per i contratti relativi all'esecuzione di lavori pubblici e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, dovranno essere richieste le seguenti garanzie:
  - a) una “cauzione provvisoria” nel corso della procedura di gara e richiesta a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
  - b) una “cauzione definitiva” richiesta all'operatore economico affidatario del contratto a garanzia dell'esecuzione del medesimo.
4. L'Amministrazione, in funzione dell'oggetto e della natura dell'appalto, può disporre di non procedere a richiedere la cauzione provvisoria per i contratti il cui valore stimato sia inferiore a 100.000,00 euro e la cauzione definitiva per i contratti il cui valore stimato sia inferiore a 50.000,00.

## **Capo V**

### **Verifiche dell'Anomalia dell'Offerta ed Aggiudicazione**

## **Art. 24**





## **(Rilevazione delle Offerte Anormalmente Basse)**

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito, e prima dell'eventuale esperimento migliorativo delle offerte di cui al successivo art. 27, l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui alla normativa vigente.
2. Oltre alla verifica delle offerte anormalmente basse come derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al precedente comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **Art. 25**

### **(Verifica delle Offerte Anormalmente Basse)**

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede, in via preferenziale e dandone espressa evidenza nei documenti di gara, alla verifica delle stesse, in conformità con la normativa vigente, sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
2. Nell'ambito della valutazione dell'anomalia dell'offerta la commissione giudicatrice è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
3. Le esclusioni delle offerte per le quali la commissione giudicatrice abbia rilevato, al termine del procedimento di verifica, la permanenza del carattere di anomalia, vengono disposte ed ufficializzate ai partecipanti alla procedura di gara nel corso di una apposita seduta pubblica.

## **Art. 26**

### **(Aggiudicazione Provvisoria e Verbalizzazione delle Operazioni di Gara)**

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procede alla formulazione



dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.

2. Le operazioni di gara sono riportate in appositi verbali, redatti dalla commissione giudicatrice in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 27**

### **(Procedura di Aggiudicazione in Caso di Offerte Uguali)**

1. Nel caso di aggiudicazione della procedura di gara mediante il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte di identico valore economico, la commissione giudicatrice procederà, nella medesima seduta di gara, all'avvio di un esperimento migliorativo delle offerte di uguale valore economico, secondo la seguente procedura:
  - a) l'esperimento migliorativo, che dovrà essere avviato e concluso nella medesima seduta di gara, verrà svolto tra i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi;
  - b) solo nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi, delle imprese che hanno presentato la medesima offerta economica o nel caso in cui nessuno proceda a migliorare la propria offerta ovvero nei casi in cui l'offerta non sia migliorabile, si procederà, direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio pubblico tra le imprese coinvolte nel procedimento.
2. Nel caso di aggiudicazione della procedura di gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice procederà, nella medesima seduta di gara, secondo la seguente procedura:
  - a) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto, ma punteggi parziali differenti (elementi qualitativi ed elementi economici) verrà assunto come riferimento il punteggio assegnato per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il punteggio della componente qualitativa dell'offerta determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa alla quale è stato assegnato il punteggio più alto per gli elementi qualitativi dell'offerta;
  - b) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio più alto per la componente qualitativa complessiva dell'offerta, con conseguente medesimo punteggio più alto per la componente economica dell'offerta, ma diversi ribassi offerti,

verrà assunto come riferimento l'effettivo ribasso formulato in sede di gara. In tal caso, pertanto, l'effettivo ribasso offerto determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà formulato il miglior effettivo ribasso;

- c) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio più alto per la componente qualitativa dell'offerta, con conseguente medesimo punteggio più alto per la componente economica dell'offerta, ed il medesimo effettivo ribasso offerto, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà la sola componente economica, fermo restando il progetto tecnico come presentato in sede di gara (complesso degli elementi qualitativi dell'offerta). L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi . In tal caso, pertanto, il risultato dell'esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà formulato il maggior miglioramento più conveniente per l'Amministrazione. Nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento sopra indicato, ovvero qualora nessun rappresentante delle imprese interessate dal procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare la propria offerta economica, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra le imprese poste al primo posto ex equo nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.
3. L'Amministrazione, in funzione dell'oggetto del contratto, esplicherà il dettaglio procedurale per identificare le varie procedure a cui la Commissione giudicatrice dovrà attenersi per le varie ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il valore economico risultante dall'esperimento migliorativo dell'offerta sarà assoggettato, se del caso, alle verifiche di cui al precedente art. 24, comma 2 e art. 25.

## **Art. 28**

### **(Procedura di Aggiudicazione in Caso di Offerta Unica)**

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando di gara o nella lettera d'invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e congrua dall'Amministrazione.



2. L'Amministrazione valuterà, comunque, anche l'opportunità di procedere all'annullamento della procedura di gara qualora, in una logica concorrenziale, la mancanza di una pluralità di offerte non garantisca il perseguimento dell'interesse sotteso all'appalto.

## **Art. 29**

### **(Aggiudicazione Definitiva)**

Al termine delle fasi procedurali della gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente e, effettuate le verifiche di cui al precedente art. 21, l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto tramite il medesimo organo che ha indetto la procedura di affidamento.

## **Capo VI**

### **Procedure di Selezione di Contraenti per Appalti inferiori alla Soglia Comunitaria**



---

## **Art. 30**

### **(Disposizioni Applicabili e Deroghe)**

1. Per la stipula di contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'appalto rientri nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Amministrazione redige il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e lo mette a disposizione dei partecipanti alla procedura di gara, ai fini della formulazione dell'offerta.

## **Capo VII**

### **Sistema in Economia**

## **Art. 31**

### **(Definizione)**

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. L'Amministrazione può effettuare acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante il sistema in economia utilizzando la procedura del cottimo fiduciario secondo l'osservanza della specifica disciplina di cui ai successivi articoli del presente Capo VII.



---

## **Art. 32**

### **(Scelta del Contraente Mediante Elenco di Fornitori)**

1. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario, l'Amministrazione predisporrà un elenco di operatori economici per le diverse tipologie di lavori, forniture e di servizi da utilizzare ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 34, comma 2 e 36, comma 2.
2. A tali elenchi possono essere iscritti, tra l'altro, anche i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria nonché dei requisiti di cui all' art. 6 del presente regolamento.
3. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori saranno regolamentate da apposito successivo atto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 33**

### **(Criteri di Affidamento)**

1. Le procedure di gara mediante cottimo fiduciario sono affidate in base ad uno dei criteri di cui al precedente art. 16, con le medesime modalità riportate.
2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il servizio proponente, privilegiando il criterio di cui al precedente art. 16, comma 3.
3. L'Amministrazione, nelle procedure di gara mediante cottimo fiduciario, si riserva la facoltà di procedere a valutare la congruità delle offerte presentate, secondo l'ordine di posizione nella graduatoria conclusiva provvisoria, chiedendo eventualmente ai relativi offerenti di presentare, entro un congruo termine da definire in sede di richiesta, gli elementi giustificativi a supporto della fattibilità dell'offerta economica presentata.

## **Art. 34**

### **(Ricorso al Sistema in Economia per Appalti Pubblici di Servizi e Forniture)**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione in economia di beni e servizi – mediante procedura di cottimo fiduciario - è ammessa in relazione all'oggetto del contratto, che deve essere ricompreso tra quelli espressamente previsti nell'elenco

di cui all'allegato I al presente Regolamento, ed ai limiti di importo di cui al successivo art. 35, comma 1.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, originariamente non previste nel contratto, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

## **Art. 35**

### **(Limiti di Importo per Acquisizioni di Beni e Servizi)**

1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di ogni bene e/o di ogni servizio, di cui all'allegato I al presente Regolamento, è ammessa per importi non superiori a 100.000,00 euro, previa determinazione del soggetto delegato alla spesa.
2. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino al valore di cui precedente comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo confronto concorrenziale di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione. Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito di derogare alla consultazione di cui al precedente comma 2, nonché alla necessità di provvedere mediante determinazione del soggetto delegato alla spesa.
3. È vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo.

## **Art. 36**

### **(Ricorso al Sistema in Economia per Appalti Pubblici di Lavori)**

1. L'acquisizione in economia di lavori, mediante procedura di cottimo fiduciario, è consentita per esecuzioni di lavori rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:



- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla normativa vigente;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

## **Art. 37**

### **(Limiti di Importo per Esecuzione di Lavori)**

1. Il ricorso alle procedure in economia per l'esecuzione di lavori pubblici è ammesso per importi non superiori a 200.000,00 euro, previa determinazione del soggetto delegato alla spesa.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo confronto concorrenziale di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione.
3. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito di derogare alla consultazione di cui al precedente comma 2, nonché alla necessità di provvedere mediante determinazione del soggetto delegato alla spesa.
4. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo.

## **Art. 38**

### **(Garanzie)**

Nei casi di procedure mediante cottimo fiduciario l'Amministrazione può, in funzione dell'oggetto del contratto, prevedere le medesime garanzie di cui al precedente articolo 23 del presente Regolamento.



## **Art. 39**

### **(Contratto)**

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice.
2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuati con ogni mezzo di comunicazione, ivi compreso l'utilizzo di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.
3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del contraente.

## **Capo VIII**

### **Procedure di Selezione di Contraenti per appalti di servizi esclusi in tutto o in parte dalla normativa vigente**

## **Art. 40**

### **(Principi Generali)**

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi, esclusi in tutto o in parte dalla normativa vigente, si osservano le speciali norme di cui al presente Capo VIII, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedurali più rigorose per il loro affidamento.
2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al precedente comma 1, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e, comunque, nell'osservanza della normativa vigente in materia di specifiche tecniche e avviso sui risultati della procedura di affidamento.
3. La tutela e la valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione verrà garantita in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile all'Amministrazione stessa.





## **Art. 41**

### **(Modalità di Affidamento)**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al precedente art. 39, l'Amministrazione procederà, di norma, all'aggiudicazione degli appalti di servizi, nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:
  - a) per importi inferiori a 100.000,00 euro e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia di appalti esclusi, mediante l'attivazione della procedura di cui all'art. 33;
  - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, mediante applicazione, per analogia, della disciplina prevista nel presente Regolamento per appalti di servizi il cui valore è al di sotto della soglia comunitaria;
  - c) per importi pari o superiori al valore della soglia comunitaria, mediante applicazione, per analogia, della disciplina prevista nel presente Regolamento per appalti di servizi di rilevanza comunitaria.
2. L'impostazione degli atti di gara, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al precedente art. 39, comma 1, può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalla normativa vigente per altre tipologie di appalti di servizi, purché non contrastanti con la medesima normativa.

## **Capo IX**

### **Accesso agli Atti e Divieti di Divulgazione**

## **Art. 42**

---



## (Accesso agli Atti)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, avverrà secondo termini e modalità previsti espressamente dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, dal “*Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell’azione amministrativa dell’Amministrazione*”.
2. La procedura relativa all’accesso agli atti, per tutti gli atti contrattuali, è competenza del servizio proponente.

## Art. 43

### (Divieti di Divulgazione)

1. Fatta comunque salva la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
  - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
  - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione della normativa vigente per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
2. In relazione alle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

# Titolo III

# Disposizioni Relative alla Stipulazione ed all'Esecuzione dei Contratti

## Capo I

### Disposizioni Generali

#### Art. 44

##### (Modalità di Contrattazione)

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (lavori, servizi e forniture) è preceduto da una procedura aperta o ristretta ovvero, quando ciò sia previsto dalla normativa vigente, da una procedura negoziata, secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione, per ogni appalto a carattere ricorrente, ovvero con prestazioni periodiche e continuative, farà ricorso, di norma, a contratti di durata stabilendo la durata complessiva dell'appalto nel termine massimo di tre anni, a far data dall'inizio delle prestazioni, e riservandosi la possibilità di procedere a determinare una più ampia durata del termine contrattuale in funzione della peculiarità dell'oggetto dell'appalto o di specifiche esigenze dell'Amministrazione.
3. Per i soli contratti di lavori e servizi resta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera b) del presente Regolamento.

#### Art. 45

## (Disciplina del Contenuto dei Contratti)

1. I contratti devono contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale, come derivanti dai documenti di gara e dall'offerta (tecnica ed economica) presentata dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara.
2. Oltre agli elementi essenziali del contratto nei termini previsti nei documenti di gara, il contratto, in relazione alla particolare natura dell'oggetto contrattuale, dovrà prevedere,:
  - a) la cauzione definitiva;
  - b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
  - c) la facoltà di variazioni della prestazione;
  - d) la clausola di revisione del prezzo in caso di contratti di durata superiore all'annualità;
  - e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
  - f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
  - g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
  - h) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile, a meno che la loro presenza non derivi da prescrizioni previste nella normativa vigente, nel presente Regolamento, nel Regolamento di contabilità dell'Amministrazione, nei documenti di gara accettati dal concorrente al momento della sua partecipazione alla procedura di gara;
  - i) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
3. Il ricorso al subappalto è consentito secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente. Nei documenti di gara potranno essere indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla normativa, eventualmente integrati da disposizioni specificamente contenute negli atti di gara. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate.
4. Se, stante la peculiarità della prestazione richiesta, si prevede l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al precedente comma 2, le clausole contenute nei documenti di gara, in tutti gli altri elaborati progettuali

nonché nell’offerta possono essere richiamate nel contratto conclusivo, anche se non allegate, e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto, a meno a meno che non si ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

6. L’Amministrazione potrà prevedere delle condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e nazionale e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara o nell’invito in caso di procedure senza bando o, comunque, nei documenti di gara. Dette condizioni possono riguardare in particolare specifiche esigenze sociali e/o di tutela della salute e dell’ambiente o in materia di promozione dello sviluppo sostenibile, di cui al precedente art. 2, comma 3, in ottemperanza alla normativa vigente.
7. I contratti devono contenere termini di durata certi ed è vietato, in ogni caso, il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, opere e lavori. I contratti stipulati in violazione della presente norma sono considerati nulli a tutti gli effetti.
8. I contratti, di norma, sono stipulati mediante scrittura privata semplice.

## **Art. 46**

### **(Revisione Prezzi – Rinnovo e Proroghe Contrattuali)**

1. Nei contratti di durata superiore all’annualità, è inserita una clausola di revisione prezzi secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente. La procedura è avviata sulla base dell’istruttoria effettuata dal servizio proponente, in accordo con la Direzione.
2. Non è possibile procedere al rinnovo dei contratti, fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 7, lettera b) del presente Regolamento.
3. In attesa dell’esito della nuova gara, il contratto in scadenza può essere, previa adeguata motivazione, prorogato per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo soggetto.

## **Capo II**



---

## La Stipula del Contratto

### Art. 47

#### (Competenza alla Stipula)

1. Il contratto, secondo il vigente sistema delle deleghe di cui al “**Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e Gestione Patrimoniale**”, è sottoscritto, di norma, dal soggetto delegato alla spesa secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità dell’Amministrazione.
2. I soggetti delegati alla spesa devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con il contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell’esecuzione rispetto alla controparte.

### Art. 48

#### (Adempimenti per la Stipula dei Contratti)

1. La stipulazione dei contratti è curata dal servizio proponente.
2. La mancata restituzione da parte del contraente della copia sottoscritta del contratto, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, può costituire, se prevista, condizione di decadenza dall’aggiudicazione o dall’assegnazione. La mancata adesione alla stipulazione, per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, attribuisce all’Amministrazione la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione

### Art. 49



---

## **(Spese Contrattuali)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo disposizioni normative che dispongano diversamente.

### **Art. 50**

#### **(Custodia dei Contratti)**

1. Presso il servizio proponente sono custoditi tutti i contratti stipulati. I contratti assumeranno come riferimento la numerazione assegnata dal registro del repertorio dell'Amministrazione.
2. Non sono soggetti a numerazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri organismi pubblici, i cui originali sono conservati dalla medesima Direzione di cui al precedente comma.

### **Art. 51**

#### **(Registrazione del Contratto)**

1. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1° della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il servizio proponente cura la registrazione dei contratti, qualora prevista, all'atto della stipula degli stessi.

## **Capo III**

---



---

## La Gestione del Contratto

### Art. 52

#### (Responsabilità della Esecuzione del Contratto)

1. Il servizio proponente è responsabile delle disposizioni negoziali contenute nel contratto e della sua corretta esecuzione. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie ovvero demandare tali attività e responsabilità ad una figura competente nella materia oggetto del contratto, preventivamente individuata ed indicata nel contratto stesso, denominata Responsabile del Contratto per appalti di servizi e forniture ovvero Direttore dei Lavori per appalti di lavori pubblici, il cui nominativo deve essere riportato nel contratto.
2. Al soggetto indicato nominativamente nel contratto vengono attribuiti tutti i compiti riferiti alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del contratto stesso, ivi compresi la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare tempestivamente, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
3. Il medesimo soggetto è, altresì, incaricato di predisporre i verbali di inizio e termine delle attività, il benessere al pagamento delle prestazioni eseguite e fatturate dal contraente e quant'altro ritenuto necessario per la corretta gestione del contratto.

### Art. 53

#### (Consegna in Pendenza di Stipula)

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture, dandone evidenza nei documenti della procedura di affidamento.
2. È ammessa la possibilità di procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per prestazioni non derivanti da procedure di gara, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula e previa preventiva assunzione della copertura della spesa.





3. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la formale stipula contrattuale tra le parti.

## **Art. 54**

### **(Contratti Aggiuntivi)**

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dal precedente art. 13, comma 7, lettera a) e art. 34, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione del contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipula di un atto aggiuntivo a quello principale. L'atto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. L'appaltatore ha comunque l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione, sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito ed alle medesime condizioni del contratto, in tal caso si può ovviare alla stipula dell'atto di cui al precedente comma 1 e ricomprendere la variazione all'interno del rapporto contrattuale in essere.

## **Art. 55**

### **(Divieto di Cessione del Contratto – Vicende Soggettive dell'Esecutore)**

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla vigente normativa, il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Fatta salva la specifica normativa vigente, non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

## **Art. 56**

### **(Collaudo – Regolare Esecuzione)**



1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati di gara, a cura del medesimo soggetto di cui al precedente art. 52, comma 1 e definito nel contratto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà dell'Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione ai sensi della specifica normativa vigente a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del contratto dell'Amministrazione, come indicato nel contratto stesso. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dall'Amministrazione.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, si provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

## Titolo IV



---

# Disposizioni Relative alla Risoluzione delle Controversie

## Art. 57

### (Risoluzione delle Controversie con Mediazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

1. L’Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

## Art. 58

### (Giurisdizione)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Foro territoriale competente, per tutte le controversie che potranno verificarsi tra l’Amministrazione e la controparte, è quello di Cagliari.

# Titolo V

---

---

# Disposizioni di Coordinamento di Rinvio Transitorie e Finali

## Art. 59

### (Disposizioni di Coordinamento)

1. Tutte le disposizioni previste nel presente Regolamento di grado e livello superiore, possono essere applicate, per analogia, a tutte le fattispecie di livello inferiore.
2. Quando nel presente Regolamento è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti e secondo il vigente sistema di deleghe di cui al Regolamento di contabilità.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
4. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
5. Qualora il quadro di riferimento per l’aggiudicazione di appalti pubblici, disciplinato dal presente Regolamento, sia oggetto di disciplina generale da parte di altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel Codice dei contratti e nel presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.
6. In funzione di quanto previsto ai precedenti comma 4 e 5, qualora intervenga un provvedimento legislativo o regolamentare, che modifica quanto disciplinato nel presente Regolamento, lo stesso viene automaticamente aggiornato secondo la disposizione intervenuta mediante apposito atto a cura del Direttore Generale dell’A.S.P. Istituto dei ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”.

## Art. 60

### (Norme di rinvio)



1. Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento si rimanda, per quanto applicabile all’Autorità, alle norme e disposizioni di cui alla normativa vigente nonché alle disposizioni del codice civile per quanto applicabili ed alla Comunicazione interpretativa della Commissione UE 2006/c 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive comunitarie e dai provvedimenti legislativi di recepimento.

## **Titolo VI**

---

# Attribuzione di Incarichi Professionali Esterni

## Art. 61

### (Finalità ed Ambito di Applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile (collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa).

## Art. 62

### (Individuazione del Fabbisogno)

1. La possibilità di procedere all'affidamento di un incarico esterno presuppone principalmente che l'esigenza di ricorrere a tale professionalità sia giustificata, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del d.lgs n.165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, dall'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'affidamento da parte dell'Azienda di incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivata con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e

consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'Organo di Revisione economico finanziario dell'Azienda e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 1 comma 42 legge 311/2004).

3. Il Direttore Generale ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica:
  - la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
  - l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellazioni interne tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 61, del presente regolamento.
  - La rispondenza delle tipologie di professionalità richieste, tenuto conto dei requisiti di una “*particolare e comprovata specializzazione universitaria*”, operata dall'art. 3 comma 76 della legge n. 244 del 2007;
4. Il Direttore Generale determina luogo, durata oggetto e compenso per la collaborazione in considerazione della disponibilità di bilancio, del prezzo di mercato e la compatibilità della spesa con i limiti previsti dalla normativa vigente. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
5. Il Consiglio di Amministrazione in relazione alle informazioni e agli elementi individuati, dal Direttore Generale, valuta e decide in merito.

## Art. 63

### (Individuazione delle Professionalità)

1. L'Ufficio amministrativo predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il

- trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

## **Art. 64**

### **(Procedura Comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la



presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica il Consiglio di Amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

## **Art. 65**

### **(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **Art. 66**

### **(Durata del Contratto e Determinazione del Compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Art. 67**



---

## **(Verifica dell’Esecuzione e del Buon Esito dell’Incarico)**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **Art. 68**

### **(Pubblicità ed Efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 63 del presente regolamento, si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.